

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

Disegno di legge 60/C ed abb.

*"Norme per la disciplina dell'accesso all'attività
imprenditoriale nel settore dell'edilizia"*

*Audizione dell'ANCE
presso la 8^a Commissione "Ambiente"
della Camera dei Deputati*

23 settembre 2009

Premessa

Si è assistito negli ultimi anni al fenomeno della creazione di numerose nuove imprese/ditte molte delle quali risultano iscritte alla CCIA mentre un numero forse anche doppio opera nella totale illegalità (evasione fiscale, sicurezza sul lavoro ecc.).

Oggi è necessario contrastare qualsiasi forma di abusivismo, garantire gli utenti/consumatori sulla capacità professionale delle imprese di costruzione e procedere, con urgenza, alla individuazione di una serie di criteri di selezione.

Non si tratta, secondo l'ANCE, solo di qualificare coloro che effettuano un'attività quanto piuttosto di regolamentare l'accesso alla professione di costruttore edile.

Regolamentazione che costituisce il primo passo verso la successiva qualificazione che può avvenire attraverso il ricorso a specifiche norme di legge ovvero altri sistemi anche di tipo volontaristico quali la certificazione ISO, l'adesione a marchi di qualità, l'attestazione SOA ecc. .

Considerato l'elevato numero delle imprese edili oggi esistenti, a fronte delle quali non esiste alcuna certezza sull'idoneità operativa, nonché la frequenza dei casi nei quali l'impresa/ditta si iscrive alla CCIA e magari dopo un certo periodo viene posta in liquidazione spesso con evidenti finalità illecite (evasione fiscale e contributiva, mancato pagamento di fornitori e dipendenti, riciclo di denaro ecc.) **è necessario individuare un sistema di regole e, conseguentemente di controlli, per far sì che nel settore delle costruzioni operino soggetti professionalmente idonei.**

Nello stesso tempo **è necessario garantire all'utente/consumatore l'idoneità professionale** di un soggetto che, in fin dei conti, svolge un'attività che ha diretta conseguenza sugli aspetti della sicurezza e dell'incolumità anche pubblica.

Finalità

Al pari di altri settori produttivi, nonché dell'esercizio delle attività intellettuali **non è più possibile rinviare la definizione di "Regole per l'accesso alla professione di costruttore"**.

Regole che debbono consentire, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali sulla libertà di impresa, a chiunque in possesso dei previsti requisiti di poter accedere alla professione di costruttore, senza configurare un "sistema chiuso" nel quale l'accesso sia solo teorico.

Gli obiettivi secondo l'ANCE

1. L'obiettivo 1 deve essere quello della **par condicio** e cioè visto che l'attività è quella di costruttore o meglio di operatore dell'edilizia (visto che non si possono **differenziare le varie attività**) tutti coloro che sono interessati ad esercitarla debbono soggiacere alle medesime regole senza corsie preferenziali per taluni soggetti (artigiani) a scapito di altri.
2. L'obiettivo 2 è **l'applicazione delle regole per l'accesso alla professione a tutti coloro che operano nel settore delle costruzioni sia in proprio sia quali appaltatori di persone fisiche/giuridiche.**
3. L'obiettivo 3 è **la presenza nell'organico delle imprese di nuova formazione di un soggetto in possesso di determinate conoscenze tecnico-amministrative** tali da assicurare la capacità di gestire l'attività delle imprese quantomeno dal punto di vista del rispetto delle regole previste dal nostro ordinamento.
Tutte queste conoscenze, debbono fare capo al legale rappresentante o ad un dipendente dell'impresa e ciò per evitare che un unico responsabile tecnico, scelto tra liberi professionisti, possa esercitare le sue funzioni per più imprese svolendo così ruolo e funzione.
Considerata l'importanza del ruolo il **responsabile** tecnico dovrà essere in possesso di requisiti morali ineccepibili nonché di **conoscenze tecniche** maturate attraverso la **frequenza ad appositi corsi differenziati** in funzione della formazione scolastica e professionale, nonché un **esame finale**.
A corollario dell'obiettivo 3 vi è la necessità di prevedere la qualificazione dell'attività formativa che deve essere necessariamente individuata nell'ambito di programmi definiti a livello statale sentite le associazioni di categoria del settore delle costruzioni e svolti dagli enti bilaterali costituiti tra le associazioni di categoria e i sindacati.
4. L'obiettivo 4 è quello imprescindibile della **sicurezza dei lavoratori e dell'attività edile** attraverso la presenza nell'impresa, sin dall'atto della sua formazione, di un soggetto in grado di rispondere alla qualifica di responsabile per la prevenzione e la protezione ai sensi della vigente normativa.
5. L'obiettivo 5 è rappresentato dalla **disponibilità delle attrezzature** necessarie all'esercizio dell'attività nella fase iniziale (valore di almeno 10 – 15 mila/€).
6. L'obiettivo 6 è rappresentato dall'**aspetto sanzionatorio** che non può riguardare solo l'impresa, ma che per essere realmente efficace deve coinvolgere anche il committente e il direttore dei lavori nonché portare all'immediata sospensione dei lavori qualora si sia in presenza di un soggetto non in regola.

Alcune riflessioni

Regole base "sostenibili" per tutti !

Proprio ai principi di libertà di impresa che devono consentire a chiunque abbia determinati requisiti di accedere alla professione di costruttore edile, occorre ispirarsi per definire le regole da adottare nel nostro Paese.

Tutto ciò in un'ottica non solo di qualificazione professionale dell'operatore, ma anche di garanzie e di sicurezza per gli utenti/consumatori. Infatti l'attività di costruzione ha rilevanza non solo sociale, ma soprattutto per la sicurezza nei confronti dei terzi siano essi utenti diretti/indiretti del "prodotto edile".

Data la novità del sistema di accesso alla professione e il suo impatto non solo potenziale sul sistema economico vanno previsti alcuni indispensabili elementi e cioè:

- conoscenza degli elementi essenziali per l'esercizio dell'attività (normativa fiscale, previdenziale/assicurativa, sicurezza sul lavoro, contrattualistica, urbanistica, ecc.)



tutto ciò in forma diretta e non mediata tramite consulenti esterni alla ditta/società

- capacità di esame di un disegno tecnico

- responsabilità per la prevenzione dei rischi e la sicurezza dei cantieri



tutto ciò nel presupposto che comunque il titolare o il legale rappresentante sia in possesso dei requisiti già oggi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIA

- adeguate disposizioni transitorie per consentire il proseguimento dell'attività da parte di chi oggi opera nel settore edile.

Visto il numero di imprese/ditte edili già iscritte alle CCIA nonché il presumibile potenziale di utenti futuri **non si può ipotizzare un vero e proprio "esame di Stato"** come avviene per l'esercizio di altre professioni.

Occorre pensare ad un sistema di accesso alla professione "gestito" in forma pubblico/privata **attraverso il ricorso ad enti che già oggi operano nel settore edile e che sono il frutto dell'esperienza pluriennale di concertazione tra le parti sociali e cioè sindacati e organizzazioni di categoria datoriali del settore delle costruzioni maggiormente rappresentative a livello nazionale definite nei cosiddetti enti bilaterali ovvero in altre strutture di formazione appositamente riconosciute dalle Regioni.**

Proprio per assicurare una continuità con l'attuale sistema di iscrizione e registrazione si ritiene che la competenza sul registro delle imprese/ditte individuali ammesse all'esercizio della professione di costruttore debba essere mantenuto in capo alle CCIA.

Infine considerata la novità della normativa, almeno per una prima fase, non inferiore al quinquennio, compreso il regime transitorio, è necessario ipotizzare un sistema di "regole base" salvo poi, una volta a regime e verificata l'efficienza e la funzionalità, passare ad un meccanismo maggiormente articolato che tenga conto anche del valore delle opere realizzate e da realizzare e quindi delle esperienze tecniche maturate.

Si tratta di procedere per gradi evitando che un sistema fortemente regolatore penalizzi l'accesso alla professione e/o blocchi i naturali processi di crescita e di aggregazione imprenditoriale.

"Regole sì: efficaci, essenziali, evidenti !"

Il rapporto lavoro pubblico/privato

L'ANCE in considerazione delle peculiarità del settore dei lavori privati ritiene che per l'accesso/qualificazione alla professione di coloro che operano in edilizia **non si possano utilizzare in modo automatico i medesimi meccanismi previsti per il settore dei lavori pubblici.**

Le ragioni di una simile scelta possono così di seguito riassumersi.

In primo luogo è opportuno evidenziare una questione di fondo e cioè che non si tratta solo di qualificare chi opera nel settore dei lavori privati o per conto proprio, quanto piuttosto di prevedere un meccanismo che definisca le regole attraverso cui i soggetti interessati, persone fisiche o giuridiche, ditte artigiane comprese, possano **accedere alla professione di costruttore.**

Altro elemento per la "non applicazione del sistema SOA" è conseguente alla circostanza che esso richiede diverse attestazioni in funzione della tipologia dei lavori (opere civili, lavori specialistici, restauri ecc.) e del loro importo.

Per il settore privato all'imprenditore viene spesso richiesta l'effettuazione di "opere chiavi in mano" delle più diverse tipologie (dagli edifici civili, ai restauri degli edifici non monumentali, alle fondazioni ecc.) con una "verifica sul campo" delle effettive capacità tecniche da parte della stazione appaltante.

L'obiettivo di una nuova legge deve essere diverso e cioè **stabilire regole per l'accesso alla professione di costruttore**. Regole tali da essere "sopportate" o meglio rispettate da tutti coloro che intendono operare in edilizia.

Per superare le eventuali obiezioni negative da parte delle imprese operanti ovvero attestate SOA alla proposta di regolamentazione si può ipotizzare la loro iscrizione all'Albo delle imprese edili attraverso il riconoscimento della qualifica di responsabile tecnico in capo all'amministratore, ad un dirigente o al direttore tecnico di cui al D.P.R. 34/00.

I promotori immobiliari

Non si ritiene che almeno in una prima fase le regole per l'accesso alla professione debbono essere estese anche alla categoria dei promotori immobiliari che hanno peculiarità operative ben delineate e che vanno dallo sviluppo di un progetto alla sua realizzazione.

Per questi soggetti sarà necessario individuare regole specifiche, e qualora operino direttamente come imprese di costruzione dovranno rispettare le regole per l'accesso alla professione di costruttore o impiegare imprese qualificate per l'esecuzione delle opere edili.